Pubblicato il __/2020

N. _____/2020 REG.PROV.CAU.
N. ____/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

_____, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. _____

SEL di prot. del ____ 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno; - per quanto riguarda i I motivi aggiunti presentati da _____ il 17\1 \2020:

del decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di

concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. _____ SEL di prot. del ____2019 consegnato per notifica nella medesima giornata,

con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e in subordine, per il risarcimento del danno già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio;

- per quanto riguarda i II motivi aggiunti presentati da _____ il 10\3 \2020:

del verbale n. ---------- SEL di prot. del 2 gennaio 2020, prodotto agli atti di causa in data 15 gennaio 2020, con cui la "Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali" presso il "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento" esprimeva nuovamente un giudizio di inidoneità nei confronti del ricorrente al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a seguito di operazioni di riesame svolte in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Sezione Prima Bis n. _____ pubblicata in data _____, sul ricorso n.r.g. _____;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla "Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali" e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

e in subordine, per il risarcimento del danno

nonché

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti, già gravati con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. _____;

del decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot. con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a del bando di

concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. _____ SEL di prot. del _____ consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

nonché per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti, già gravati con ricorso introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 10 marzo 2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ la dott.ssa Antonella Mangia;

Premesso che, all'odierna camera di consiglio, il ricorso è stato iscritto nel ruolo di udienza e, conseguentemente, trattenuto in decisione in relazione alla domanda cautelare formulata dal ricorrente con i II motivi aggiunti, proposti per l'annullamento del nuovo giudizio di inidoneità reso dalla "Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali" in data 2 gennaio 2020, in esecuzione dell'ordine impartito dal Tribunale con l'ordinanza n. _____del ___;

Considerato che, ad un sommario esame, le censure attorie formulate con tali motivi non appaiono destituite di fondamento, tenuto conto – in particolare – della rilevabilità di incongruenze e anomalie (specie in ragione della particolare importanza che sembra essere stata attribuita all' "iter scolastico" del ricorrente e ai risultati al termine di esso conseguiti), in linea, tra l'altro, con quanto accuratamente posto in evidenza dal ricorrente sulla base anche della produzione di un'apposita relazione tecnica, che potrebbero ridondare in altrettanti profili di contraddittorietà del giudizio reso;

Ritenuto che, ciò detto, sussistano le condizioni richieste dalla legge per la concessione di misure cautelari ai fini di un "motivato" riesame, ad opera di una diversa Commissione, in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio gravato, con disposizione, peraltro, di un nuovo colloquio ove considerato necessario, all'uopo fissando il termine di 40 gg. dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla data di notificazione, di cui parte ricorrente, è espressamente onerata, della presente ordinanza;

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del _____ 2020, a cui, peraltro, rinvia la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis accoglie la domanda cautelare ai sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone un "motivato" riesame ad opera di una diversa Commissione, in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio gravato, all'uopo fissando il termine di 40 gg. dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla data di notificazione, di cui parte ricorrente, è espressamente onerata, della presente ordinanza.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del _____ 2020, a cui peraltro, rinvia la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno _____ 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Antonella Mangia	**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.